


Speciale

Covid-19

le disposizioni adottate
da Governo e Regioni

Giovedì 5 novembre 2020



INDICE

[Decreti legge adottati dal Governo](#)

[DPCM attualmente in vigore](#)

[Precedenti dpcm-dm adottati dal Governo](#)



[Ordinanze e direttive collegate ai DPCM](#)

[Disposizioni adottate dalle Regioni](#)

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

DECRETO RISTORI

28 ottobre 2020

DECRETO-LEGGE n. 127 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19
[GU Serie Generale n.269 del 28 ottobre 2020](#)

ITER

In corso d'esame nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato ([AS. 1994](#)) - scade il 27 dicembre

Il decreto mira a introdurre una serie di compensazioni economiche al fine di alleggerire il peso sulle attività commerciali delle misure adottate dal Dpcm del 24 ottobre 2020.

1. Contributi a fondo perduto (articolo 1)

Il Decreto introduce, per tutte le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020 e che svolgono una delle attività inserite nella tabella dei codici ATECO, dei **contributi a fondo perduto**. La platea dei beneficiari includerà anche le **imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro** (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L'importo del beneficio **varierà dal 100 per cento al 400 per cento** di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio. È prevista inoltre la possibilità, per il Ministero dell'Economia di individuare tramite DM degli **ulteriori codici ATECO** attualmente non inclusi, con un limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Proroga della Cassa Integrazione (articolo 12)

Il Decreto mette in campo **1,6 miliardi complessivi**, vengono disposte **ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione** ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. È, inoltre, prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è **gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%**, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali (articolo 12)

Ai **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo, che non abbiano già fatto richiesta di ulteriori benefici e che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza COVID è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un **periodo massimo di 4 mesi**, fruibili entro il 31 maggio 2021. L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%; al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

4. Credito di imposta sugli affitti (articolo 8)

Per tutte le imprese operanti nei settori indicati, indipendentemente dal volume dei ricavi, che abbiano subito un **calo del fatturato del 50%** è previsto che il credito d'imposta sugli affitti venga esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. Tale credito è **cedibile al proprietario dell'immobile locato**.

5. Cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9)

La **seconda rata dell'IMU 2020** relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

6. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo (articolo 15)

Per i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo è prevista una **indennità di 1.000 euro**, nonché la proroga della cassa integrazione e delle **indennità speciali** per il settore.

7. Fondi di sostegno ai settori più colpiti (articoli 1, 5, 6 e 15)

Viene stanziato complessivamente **1 miliardo di euro** a sostegno di alcune dei settori più colpiti e sono così ripartiti: 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; 100 milioni per editoria, fiere e congressi; 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale; 400 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.

8. Reddito di emergenza (articolo 14)

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del **reddito familiare inferiore all'importo del beneficio** verranno erogate **due mensilità** del Reddito di emergenza.

9. Indennità per i lavoratori del settore sportivo (articolo 17)

Per tutti i lavoratori impiegati tramite rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche è riconosciuta un'**indennità pari a 800 euro**. Di questa potranno beneficiare anche i lavoratori che **avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" e "Rilancio"**.

10. Sostegno allo sport dilettantistico (articolo 3)

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. Tale Fondo viene finanziato per **50 milioni di euro** per il 2020 per l'adozione di **misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche** che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

11. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca (articolo 7)

Il decreto istituisce un fondo da **100 milioni di euro** per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive. Tale sostegno viene effettuato attraverso la concessione di **contributi a fondo perduto** a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un **calo del fatturato superiore al 25%** nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

12. Salute e sicurezza (articoli 18, 19 e 20)

Il decreto dispone un insieme di interventi per **rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria** nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:

- stanziamento di fondi per la somministrazione di **2 milioni di tamponi rapidi** presso i medici di famiglia
- disposizione per facilitare la **comunicazione dei risultati** dei tamponi rapidi da parte dei medici di base
- istituzione presso il Ministero della salute del **Servizio nazionale di risposta telefonica** per la sorveglianza sanitaria e le attività di **contact tracing**

13. Giustizia (articoli da 23 a 30)

Il decreto prevede anche specifiche misure per il **settore giustizia**. Si introducono disposizioni:

- per l'utilizzo di **collegamenti da remoto** per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze
- per la semplificazione del **deposito di atti, documenti e istanze**
- per la velocizzazione del **deposito di atti amministrativi**
- per garantire la sicurezza dei **lavoratori del sistema giudiziario**
- per garantire la sicurezza del **sistema penitenziario**

Allegato 1 - Codice ATECO

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski - lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub - urbano
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 - Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 - Gestione di stadi
931120 - Gestione di piscine
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 - Attività di club sportivi
931300 - Gestione di palestre
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 - Altre attività sportive nca
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 - Discoteche, sale da ballo night - club e simili
932930 - Sale giochi e biliardi
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni e associazioni nca
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 - Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
931120 - Gestione di piscine

Tabella 1

Con riferimento all'**articolo 18**, individua per ciascuna regione e provincia autonoma gli **importi di spesa** per l'esecuzione di **tamponi antigenici rapidi** da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

DECRETO COVID

7 ottobre 2020

DECRETO-LEGGE n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
[GU Serie Generale n.248 del 7 ottobre 2020](#)

ITER

In corso d'esame in Commissione Affari costituzionali del Senato ([AS. 1970](#)) - scade il 6 dicembre

Il decreto proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, e dà facoltà alle Regioni di attuare misure in deroga a quelle contenute nei Dpcm solo se più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo. In particolare:

- Proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. [19](#), [33](#) e [83](#) del 2020.
- Prevede l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligo all'aperto o al chiuso (escluse le abitazioni private).

Utilizzo mascherine

Il Decreto introduce l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Deroghe alle Regioni

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E' previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una "intesa" con il ministro della Salute.

Proroga delle disposizioni già in vigore

Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

3 novembre 2020

DPCM 3 novembre

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

[G.U. serie generale n. 275 del 4 novembre 2020](#)

Valido dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

Stabilisce che le disposizioni del DPCM si applicano dal 6 novembre 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (fascia gialla)

Il **comma 1** obbliga ad avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e obbliga ad indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Non sono soggetti all'obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Raccomanda inoltre l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Il **comma 2** obbliga a mantenere la **distanza interpersonale di almeno un metro** eccetto i casi previsti e validati dal CTS.

Il **comma 3** vieta gli **spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo** salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Il **comma 4** prevede la possibilità di chiudere al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, **strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Il **comma 5** prevede l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati dal CTS.

Il **comma 7** prevede la possibilità di utilizzare anche mascherine di comunità, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Il **comma 8** include l'utilizzo delle mascherine tra le misure di contenimento del virus (distanziamento e igiene delle mani, che restano prioritarie).

Il **comma 9** elenca le **misure da adottare per il contenimento** del virus:

- La lettera a) prevede che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (superiore ai 37.5°) debbano rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- La lettera b) reca le disposizioni riguardanti l'accesso alle aree verdi (divieto di assembramento e mantenimento della distanza interpersonale) e le attività ludiche.
- La lettera c) sospende l'attività di parchi tematici e di divertimento.
- La lettera d) consente lo svolgimento di attività sportiva o di attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- La lettera e) consente soltanto eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
- La lettera f) sospende l'attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (anche se con presidio sanitario obbligatorio), fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei LEA e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con divieto di utilizzo degli spogliatoi. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- La lettera g) sospende gli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività formative di avviamento relative agli sport di contatto, gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
- La lettera h) prevede l'esecuzione del test molecolare o antigenico per gli atleti, arrivati in Italia per partecipare a competizioni sportive, provenienti da paesi per i quali l'ingresso è vietato o per cui è prevista la misura della quarantena.
- La lettera i) consente lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali e delle misure di contenimento del virus.
- La lettera l) sospende le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- La lettera m) sospende gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- La lettera n) vieta i festeggiamenti nei luoghi al chiuso e all'aperto, compresi quelli conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- La lettera o) sospende convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, e consente lo svolgimento di cerimonie pubbliche in assenza di pubblico.
- Le lettere p) e q) recano disposizioni riguardanti l'accesso ai luoghi di culto ed alle funzioni religiose.
- La lettera r) sospende le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- La lettera s) introduce il ricorso alla DAD al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'utilizzo di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione continuano a svolgere l'attività in presenza, con obbligo di utilizzo della mascherina salvo che per

- i bambini di età inferiore a sei anni o con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.
- La lettera t) sospende i viaggi di istruzione, le attività di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi di orientamento, nonché le attività di tirocinio, nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
 - La lettera u) prevede la DAD per le università, salvo che per gli studenti del primo anno e per le attività di laboratorio, nel rispetto delle linee guida del del MUR. Le stesse previsioni si applicano, se compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
 - La lettera v) reca disposizioni riguardanti la partecipazione a distanza alle attività didattiche, a beneficio degli studenti che non riescono a partecipare alle attività curriculari delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
 - La lettera z) sospende le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni, fatte salve quelle in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e quelle dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
 - Le lettere aa) e bb) recano disposizioni riguardanti i corsi di formazione e di carattere universitario del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 - La lettera cc) vieta gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione dei pronto soccorso.
 - La lettera dd) limita l'accesso di parenti e visitatori all'interno delle strutture di ospitalità sempre previo mantenimento delle misure anti-contagio.
 - La lettera ee) reca disposizioni riguardanti gli ingressi negli istituti penitenziari.
 - La lettera ff) dispone la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Restano consentite le attività commerciali al dettaglio, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del contingentamento degli ingressi, limitando la durata di permanenza all'interno dei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni.
 - La lettera gg) prevede la chiusura delle attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) alle ore 18.00, il limite massimo di quattro persone per tavolo, fatto salvo il caso di conviventi e il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 - La lettera hh) prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, restino sempre aperti.
 - La lettera ii) consente le attività inerenti ai servizi alla persona previo accertamento dell'andamento della situazione epidemiologica da parte delle Regioni all'interno dei propri territori.
 - La lettera ll) garantisce il prosieguo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. Nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
 - La lettera mm) limita la capienza massima dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, al 50%.
 - La lettera nn) reca raccomandazioni in merito alle attività professionali:
 - a) Devono essere svolte mediante modalità di lavoro agile, nel caso in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) Devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI nel caso in cui non sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - d) Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
 - La lettera oo) prevede la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, fatto salvo l'utilizzo da parte degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e/o dalle rispettive federazioni, per consentire la preparazione allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e assembramenti.
 - La lettera pp) reca disposizioni riguardanti le attività delle strutture ricettive.

Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (fascia arancione)

Il **comma 1** indica le modalità di individuazione delle regioni che si collocano nello "scenario di tipo 3" con un livello di rischio "alto". In dettaglio, il Ministro della Salute emana un'ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base dei dati epidemiologici risultanti dal monitoraggio effettuato secondo il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) e in base ai dati elaborati dalla cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, sentito il CTS.

Il **comma 2** prevede la possibilità di esentare specifiche parti del territorio regionale dall'applicazione delle misure previste per il suddetto scenario, elencate al comma 4. L'esenzione avviene con la procedura descritta al comma 1.

Il **comma 3** individua una **frequenza almeno settimanale** per la verifica da parte del Ministro della Salute sulla permanenza dei presupposti per il collocamento delle regioni nello scenario 3, prevedendo la possibilità di aggiornare l'elenco. In ogni caso la **permanenza per 14 giorni** in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. L'aggiornamento dell'elenco avviene secondo la procedura descritta al comma 1 e le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto.

Il **comma 4** elenca le misure applicate alle regioni con **livello di rischio alto**, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. delle ordinanze del Ministro della Salute, emanate con le modalità descritte al comma 1:

- a) divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati nello scenario di tipo 3, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nonché dovuti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è inoltre consentito quando necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
- b) divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- c) sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la modalità d'asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio. Resta autorizzata l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Il **comma 5** specifica che ad integrazione delle suddette misure, si applicano anche le misure previste dagli altri articoli del decreto, ad eccezione dell'articolo 1-ter, se non siano già previste misure più rigorose.

Art. 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (fascia rossa)

Il **comma 1** indica le modalità (identiche a quelle descritte al comma 1 dell'articolo 1-bis) di individuazione delle regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”. In dettaglio, il Ministro della Salute emana un'ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base dei dati epidemiologici risultanti dal monitoraggio effettuato secondo il documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) e in base ai dati elaborati dalla cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, sentito il CTS.

Il **comma 2** prevede la possibilità di esentare specifiche parti del territorio regionale dall'applicazione delle misure previste per il suddetto scenario, elencate al comma 4. L'esenzione avviene con la procedura descritta al comma 1.

Il **comma 3** individua una **frequenza almeno settimanale** per la verifica da parte del Ministro della Salute sulla permanenza dei presupposti per il collocamento delle regioni nello scenario di tipo 4, prevedendo la possibilità di aggiornare l'elenco. In ogni caso la **permanenza per 14 giorni** in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. L'aggiornamento dell'elenco avviene secondo la procedura descritta al comma 1 e le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto.

Il **comma 4** elenca le **misure applicate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U delle ordinanze del Ministro della Salute**, emanate con le modalità descritte al comma 1:

- a) divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati nello scenario di tipo 3, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nonché dovuti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è inoltre consentito quando necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
- b) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali (ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- c) sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatta salva la modalità d'asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio. Resta autorizzata l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
- d) sospensione di tutte le attività previste al comma 9, lettere f) e g), dell'articolo 1, compresa l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte presso centri e circoli sportivi all'aperto, e di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- e) consente l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- f) prevede l'obbligo di DAD dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'utilizzo di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- g) prevede l'obbligo di DAD per le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, se necessario, possono proseguire anche in modalità in presenza.
- h) sospende le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
- i) fatti salvi i casi in cui la presenza fisica del lavoratore è necessaria a svolgere attività indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza, il datore di lavoro pubblico deve attuare la modalità di lavoro agile.
- j) Il **comma 5** specifica che ad integrazione delle suddette misure, si applicano anche le misure previste dagli altri articoli del decreto, se non siano già previste misure più rigorose.

Art. 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Specifica le norme che, fatta salva la disciplina prevista all'articolo 1, tutte le **attività produttive industriali e commerciali** dell'intero territorio nazionale devono rispettare (protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, previsto all'allegato 12; per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, previsto all'allegato 13; protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, previsto all'allegato 14).

Art. 5 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Il **comma 1** elenca le misure che vanno applicate all'interno del territorio nazionale riguardanti:

- a) le misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria da parte del personale sanitario;
- b) l'obbligo per l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della ASL, di caricare, accedendo al sistema centrale di Immuni, il codice chiave in presenza di un caso di positività;
- c) le misure di prevenzione igienico sanitaria;
- d) l'esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni riguardanti le misure di prevenzione igienico sanitarie. Lo stesso per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, le università e gli uffici delle pubbliche amministrazioni;
- e) la promozione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
- f) la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti presso le pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;
- g) la sanificazione dei mezzi per quanto riguarda le aziende di trasporto pubblico a lunga percorrenza.

Il **comma 2** prevede che, nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Il **comma 3** stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del DL Rilancio (applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità).

Il **comma 4** specifica che, nella PA, ciascun dirigente debba organizzare il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato. Inoltre, il dirigente adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Il **comma 5** prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di differenziare l'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Il **comma 6** contiene la forte raccomandazione all'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Art. 6 - Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

Il **comma 1** vieta gli spostamenti da e per gli Stati presenti nell'elenco E dell'allegato 20 salvo specifici motivi quali: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza, ingresso in Italia di cittadini dell'UE, di Stati dell'accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano, relativi familiari e congiunti e ingresso in Italia di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, relativi familiari e congiunti.

Il **comma 2** vieta ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno soggiornato negli Stati di cui all'elenco F dell'allegato 20 salvo i casi espressamente previsti dal presente DPCM. Per questi vi è l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Il **comma 3** fa salve le disposizioni riguardanti gli spostamenti interregionali le cui limitazioni devono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nelle rispettive aree.

Art. 7 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Il **comma 1** prevede che chiunque fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 è tenuto a consegnare una dichiarazione tale da consentire la verifica:

- a) dei Paesi nei quali la persona ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni;
- b) dei motivi dello spostamento, solo nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20, è necessario consegnare:
 - 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 6, commi 7 e 8.

I **commi 2, 3 e 4** recano disposizioni riguardanti l'obbligo: 1) nei casi espressamente previsti, di presentare l'attestazione d'essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico risultato negativo nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia; 2) di comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territoriale competente (per chi sia stato negli Stati di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20); 3) di segnalare l'insorgenza dei sintomi COVID-19 all'Autorità sanitaria sottoponendosi a conseguente isolamento.

Art. 8 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Contiene gli obblighi riguardanti le persone che, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, abbiano transitato in Stati di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche.

Art. 9 - Obblighi dei vettori e degli armatori

Reca le disposizioni in capo ai vettori e agli armatori per il trasporto passeggeri (acquisizione della dichiarazione di cui all'articolo 7, rilevazione della temperatura all'imbarco e adozione delle misure organizzative in conformità ai protocolli condivisi e utilizzo dei DPI). In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei possono essere previste deroghe specifiche e temporanee.

Art. 10 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Reca disposizioni riguardanti i servizi di crociera nel rispetto delle linee guida validate dal CTS.

Art. 11 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Prevede che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne vengano svolte sulla base di quanto previsto dal «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» e dalle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico».

Art. 12 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Prevede che le attività sociali e sociosanitarie vengano svolte mantenendo il rispetto delle disposizioni anti-contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 13 - Esecuzione e monitoraggio delle misure

Prevede che il prefetto assicuri l'esecuzione delle misure di cui al presente DPCM avvalendosi anche delle Forze di polizia e dei relativi organi di controllo.

Art. 14 - Disposizioni finali

Stabilisce che le disposizioni del DPCM si applicano **dal 6 novembre 2020** in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci **fino al 3 dicembre 2020**. Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegati al provvedimento

Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

Allegato 4 - Protocollo con le Comunità Ortodosse

Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh

Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche

Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19

Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
Allegato 17 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie
Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero
Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie
Allegato 23 - Commercio al dettaglio
Allegato 24 - Servizi per la persona
Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale
Allegato 26 - Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19 in Italia nella stagione autunno-invernale 2020

I diversi scenari di rischio

FASCIA GIALLA (misure nazionali)

(Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Prov. Trento, Prov. Bolzano, Umbria, Veneto)

- **Vietati gli spostamenti** dalle 22.00 alle 5.00 salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- Possibilità di chiudere al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, **strade o piazze nei centri urbani** dove si possono creare situazioni di assembramento;
- Obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno;
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (superiore ai 37,5°);
- Consentito l'accesso del pubblico ai **parchi, alle ville e ai giardini pubblici**, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al mantenimento della distanza interpersonale;
- Sospese le attività dei **parchi tematici e di divertimento**;
- Consentito lo svolgimento di **attività sportiva o di attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- Consentiti soltanto eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e del Comitato italiano paralimpico, di sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Allenamenti consentiti a porte chiuse;
- Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei LEA e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con divieto di utilizzo degli spogliatoi;
- Sospesi gli sport di contatto, l'attività sportiva dilettantistica di base, scuole e attività formative di avviamento relative gli sport di contatto, gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- Prevista l'esecuzione del test molecolare o antigenico per gli atleti, arrivati in Italia per partecipare a competizioni sportive, provenienti da paesi per i quali l'ingresso è vietato o per cui è prevista la misura della quarantena;
- Consentito lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali e delle misure di contenimento del virus;
- Sospese le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- Sospesi gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche, all'aperto e al chiuso;
- Vietati i festeggiamenti nei luoghi al chiuso e all'aperto, compresi quelli conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Fortemente raccomandato con riguardo alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi;
- Sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- Svolgimento in modalità a distanza delle riunioni delle pubbliche amministrazioni salvo la sussistenza di motivate ragioni. Raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- Ricorso alla **DAD al 100%** per le scuole secondarie di secondo grado (superiori), fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'utilizzo di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e i nidi continuano a svolgere l'attività in presenza, con obbligo di utilizzo della mascherina (esclusi i bambini sotto i sei anni);

FASCIA ARANCIONE (scenario 3)

(Puglia, Sicilia)

- **Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori** individuati con ordinanza del Ministero della salute se non per ragioni di lavoro, salute, scolastiche (laddove consentita la didattica in presenza), rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Consentito anche il transito sulle regioni individuate per raggiungere territori in cui non sono previste restrizioni negli spostamenti;
- **Vietati gli spostamenti** con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per lavoro, studio, salute, per necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- Sospese le **attività di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo a condizione che vengano rispettate norme e protocolli di prevenzione e contenimento del contagio. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

FASCIA ROSSA (scenario 4)

(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

- **Vietati tutti gli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno dei territori** individuati (quindi anche all'interno del proprio comune) se non per ragioni di lavoro, scolastiche (laddove consentita la didattica in presenza), sanitarie o di necessità;
- **Sospese le attività commerciali al dettaglio**, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (riportate nell'allegato 23) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Chiusi i mercati (ad eccezione della vendita di generi alimentari) mentre restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
- **Sospese le attività di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- **Sospese tutte le attività sportive** anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (consentita attività motoria in prossimità della propria abitazione e lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale);
- Svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei nidi e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e svolgimento con modalità a distanza per le restanti attività scolastiche e didattiche, con la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Possibilità di prosecuzione, laddove necessario anche in presenza, dei corsi per i medici in formazione specialistica, dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e delle altre attività, didattiche o curriculari;
- Sospese le attività riguardanti i **servizi alla persona** diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
- Lavoro pubblico in presenza limitato esclusivamente alle attività ritenute indifferibili e che richiedono tale presenza. Per tutto il resto **attività lavorativa svolta in modalità agile**.

- Sospese le prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni, fatte salve quelle in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica e quelle dei concorsi per il personale del SSN;
- Vietato a gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione del pronto soccorso e limitato l'accesso di parenti e visitatori all'interno delle strutture di ospitalità sempre previo mantenimento delle misure anti-contagio;
- Chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Restano consentite le attività commerciali al dettaglio, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del contingentamento degli ingressi, limitando la durata di permanenza all'interno dei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni;
- Chiusura delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) alle ore 18.00, previsto il limite massimo di quattro persone per tavolo, fatto salvo il caso di conviventi e il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona previo accertamento dell'andamento della situazione epidemiologica da parte delle Regioni;
- Garantito il prosieguo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- Limite al 50% della capienza massima dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato;
- Raccomandato, in merito alle attività professionali, lo svolgimento in modalità di lavoro agile, nel caso in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l'incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti; l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI nel caso in cui non sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro; l'incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO

13 ottobre 2020

DPCM 13 Ottobre: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

[G.U. Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020](#)

Valido dal 14 al 25 ottobre, così come integrato dal DPCM 18 ottobre

18 ottobre 2020

DPCM 18 Ottobre: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

[G.U. Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020](#)

Valido dal 19 ottobre al 25 ottobre

24 ottobre 2020

DPCM 24 Ottobre: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

[G.U. Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020](#)

Valido dal 26 ottobre al 5 novembre

ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM

***in giallo sono riportate le novità rispetto alla precedente versione**

MINISTERO DELLA SALUTE 4 novembre 2020	MINISTERO DELLA SALUTE 3 novembre 2020	MEF 3 novembre 2020	MINSAL
ORDINANZA del Ministero della salute - Indicazione per ogni Regione degli scenari di rischio. Link	CIRCOLARE del Ministero della salute - Indirizzi operativi per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS). Link	DECRETO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute - Tamponi rapidi COVID-19. Link	

MIPAAF 29 ottobre 2020	MISE 28 ottobre 2020	MIUR 28 ottobre 2020	MINISTERO DELLA PA 28 ottobre 2020	MINISTERO DELL'INTERNO 27 ottobre 2020
CIRCOLARE del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 9279611 - Gestione emergenza COVID 19 nel periodo conclusivo della CCP 2020 e per altri controlli identificativi. Link	CIRCOLARE Ministero dello sviluppo economico Prot. 24824 - Nuova proroga dei termini in materia di biocarburanti. Link	DECRETO Ministero dell'università e della ricerca n. 799 - Rinvio della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021. Link	DECRETO Ministero della Pubblica Amministrazione Prot. 20A05940 - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. Link	CIRCOLARE Ministero dell'interno ai Prefetti con oggetto il DPCM del 24 ottobre 2020. Link



MINISTERO DELLA SALUTE 26 ottobre 2020	MINISTERO DEL LAVORO 26 ottobre 2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 25 ottobre 2020	PROTEZIONE CIVILE 24 ottobre 2020	MINISTERO DEI TRASPORTI 23 ottobre 2020
CIRCOLARE del Ministero della salute n. 49353 - Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Link	DECRETO Direttoriale n. 64 Ministero del lavoro - Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. Link	NOTA Ministero dell'istruzione Prot. 1927 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative. Link	ORDINANZA n.709 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Link	CIRCOLARE Ministero dei trasporti Prot. 5939 - Linee Guida per l'accesso ai servizi (sportello), operazioni tecniche sui veicoli ed esami di patenti. Link



CENTRO NAZIONALE SANGUE 23 ottobre 2020	PROTEZIONE CIVILE 22 ottobre 2020	MINISTERO DELL'INTERNO 20 ottobre 2020	CENTRO NAZIONALE SANGUE 16 ottobre 2020	MINISTERO DELL'INTERNO 16 ottobre 2020
CIRCOLARE del Centro Nazionale Sangue (ISS) Prot. 2164 - Integrazione Circolare Prot. 2103 del 16 ottobre 2020. Link	ORDINANZA n.708 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Link	CIRCOLARE Ministero dell'interno ai Prefetti con oggetto il DPCM del 18 ottobre 2020. Link	CIRCOLARE del Centro Nazionale Sangue (ISS) Prot. 2103 - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante emocomponenti labili. Link	CIRCOLARE Ministero dell'interno ai Prefetti con oggetto il DPCM del 13 ottobre 2020. Link



COMMISSARIO STRAORDINARIO 14 ottobre 2020	COMMISSARIO STRAORDINARIO 14 ottobre 2020	PROTEZIONE CIVILE 13 ottobre 2020	MINISTERO DELLA SALUTE 12 ottobre 2020	MINISTERO DELLA SALUTE 12 ottobre 2020
ORDINANZA del Commissario Straordinario n. 31 - Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Friuli-Venezia Giulia. Link	ORDINANZA del Commissario Straordinario n. 30 - Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Veneto. Link	ORDINANZA n.707 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Link	CIRCOLARE del Ministero della salute n. 32732 - Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Link	CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 32850 - COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena. Link


DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI



***in giallo sono riportate le novità rispetto alla precedente versione**



REGIONE	LINK	NOTE	
 Abruzzo	Ordinanza n. 91 14 ottobre 2020 Ordinanza n. 92 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 93 e Allegato 29 ottobre 2020 Ordinanza n. 94 29 ottobre 2020 Ordinanza n. 95 30 ottobre 2020 Ordinanza n. 96 2 novembre 2020 Ordinanza n. 97 2 novembre 2020	<p>Ordinanza n.91</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di accesso a strutture residenziali sociosanitarie e assistenziali • Validità sino a prossimo provvedimento <p>Ordinanza n.92</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di adeguamento al Dpcm del 25 ottobre • Disposizioni in materia di attività scolastiche e universitarie • Validità sino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.93</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di tamponi per il personale sanitario <p>Ordinanza n.94</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di festeggiamenti di Halloween • Disposizioni in materia di visite ai cimiteri comunali <p>Ordinanza n.95</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di coinvolgimento di case di cura private nella gestione dei pazienti <p>Ordinanza n.96</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga fino al 31 gennaio 2021 dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) scadute dal 1° ottobre 2020 <p>Ordinanza n.97</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di rimodulazione degli interventi chirurgici programmati • Disposizioni in materia di aumento dei posti letto di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia ed area medica subintensiva • Disposizioni in materia di assegnazioni temporanee del personale sanitario • Validità sino al 24 novembre 2020 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 Basilicata	Ordinanza n. 38 14 ottobre 2020 Ordinanza n. 39 21 ottobre 2020 Ordinanza n. 40 30 ottobre 2020 Ordinanza n. 41 2 novembre 2020	<p>Ordinanza n.38</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 • Disposizioni in materia di utilizzo di Dpi • Disposizioni in materia di sport di contatto, attività da ballo e cerimonie pubbliche • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di ingressi e rientri dall'estero • Disposizioni in materia di assembramenti presso le attività produttive • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.39</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di sport di contatto, gare e competizioni • Disposizioni in materia di feste, cerimonie civili e religiose • Disposizioni in materia di convegni e congressi • Disposizioni in materia di attività commerciali • Disposizioni in materia di residenze per anziani • Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Validità dal 23 ottobre al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.40</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di parchi tematici e di divertimento • Disposizioni in materia di eventi, competizioni sportive e attività motoria • Disposizioni in materia di palestre, piscine, centri benessere e termali • Disposizioni in materia di attività del ballo, feste, sagre, eventi, spettacoli e congressi • Disposizioni in materia di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di accesso a strutture ospedaliere, sanitarie, residenziali e di lunga degenza da parte di parenti e visitatori • Disposizioni in materia di didattica digitale per le istituzioni scolastiche secondarie • Proroga della validità delle ordinanze regionali nn. 25, 27, 29, 30, 32, 33, 37 e 38 • Sostituzione dell'ordinanza n. 39 con la presente 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020


 <p>Calabria</p>	<p>Ordinanza n. 72 13 ottobre 2020 Ordinanza n. 73 e Allegati 1 e 2 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 74 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 75 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 76 17 ottobre 2020 Ordinanza n. 77 18 ottobre 2020 Ordinanza n. 78 20 ottobre 2020 Ordinanza n. 79 e Allegato con Precisazioni 23 ottobre 2020 Ordinanza n. 80 e Allegato 25 ottobre 2020 Ordinanza n. 81 28 ottobre 2020 Ordinanza n. 82 29 ottobre 2020 Ordinanza n. 83 30 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza n.41 - Disposizioni specifiche, valide sino al 13 novembre 2020, per il contenimento del contagio nei comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza)</p> <p>Ordinanza n.72 - Disposizioni in materia di spostamenti riferiti ad una specifica area del comune di Rosarno (Reggio Calabria)</p> <p>Ordinanza n.73</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di isolamento e quarantena dei casi positivi e dei loro contatti • Disposizioni in materia di presenza degli spettatori ad eventi sportivi • Disposizioni in materia di sport ti contatto attività da ballo • Disposizioni in materia di feste all'aperto e al chiuso • Disposizioni in materia di servizi educativi e di attività didattiche • Disposizioni in materia di servizi di ristorazione • Disposizioni in materia di censimento degli ingressi in territorio regionale • Disposizioni in materia di utilizzo dei Dpi • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.74 - Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro)</p> <p>Ordinanza n.75 - Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria)</p> <p>Ordinanza n.76 - Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio in specifiche aree del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria)</p> <p>Ordinanza n.77 - Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nei comuni di Celico e Casali del Manco (Cosenza)</p> <p>Ordinanza n.78 - Proroga dell'ordinanza n.72, in materia di spostamenti riferiti ad una specifica area del comune di Rosarno (Reggio Calabria)</p> <p>Ordinanza n.79</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale • Disposizioni in materia di assembramenti • Disposizioni in materia di attività scolastiche • Disposizioni in materia di posti letto ospedalieri • Disposizioni in materia di spostamenti all'interno della Regione • Disposizioni in materia di sanzioni • Validità sino al 13 novembre <p>Ordinanza n.80</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività delle scuole secondarie, sino al 13 novembre, e delle Università • Disposizioni in materia di incremento di posti letto negli ospedali • Disposizioni in materia di spostamenti dalle 24 alle 5 ("coprifuoco") • Disposizioni in materia di screening rapidi • Validità sino al 24 novembre <p>Ordinanza n.81 - Revoca e integrazione di precedenti ordinanze</p> <p>Ordinanza n.82</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività ambulatoriali • Disposizioni in materia di aziende ospedaliere • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n.83 - Disposizioni specifiche, valide sino al 13 novembre 2020, per il contenimento del contagio in diversi comuni nelle province di Reggio Calabria, Crotone e Cosenza</p> <p>Ordinanza n.78</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di orari di apertura di bar ed esercizi similari • Disposizioni in materia di sagre e fiere • Disposizioni in materia di attività sportiva individuale • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di protocolli per gli esercizi commerciali • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.79</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di vendita con asporto • Disposizioni in materia di feste e cerimonie • Disposizioni in materia di circoli sportivi e ludico-ricreativi • Disposizioni in materia di attività di scuole dell'infanzia e università • Validità sino al 30 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.80</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività delle scuole dell'infanzia ed eventi formativi non scolastici • Validità sino al 30 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.81</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferma delle ordinanze nn. 78 e 79 • Disposizioni in materia di sale gioco e sale scommesse 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 <p>Campania</p>	<p>Ordinanza n. 78 14 ottobre 2020 Ordinanza n. 79 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 80 16 ottobre 2020 Chiarimento n. 37 17 ottobre 2020 Ordinanza n. 81 19 ottobre 2020 Ordinanza n. 82 20 ottobre 2020 Chiarimento n. 38 21 ottobre 2020 Ordinanza n. 83 e Chiarimento n. 39 22 ottobre 2020 Chiarimento n. 40 23 ottobre Ordinanza n. 83 22 ottobre 2020 Ordinanza n. 84 e Chiarimento n. 41 25 ottobre 2020 Ordinanza n. 85 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 86 30 ottobre 2020 Ordinanza n. 87 31 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza n.78</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di orari di apertura di bar ed esercizi similari • Disposizioni in materia di sagre e fiere • Disposizioni in materia di attività sportiva individuale • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di protocolli per gli esercizi commerciali • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.79</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di vendita con asporto • Disposizioni in materia di feste e cerimonie • Disposizioni in materia di circoli sportivi e ludico-ricreativi • Disposizioni in materia di attività di scuole dell'infanzia e università • Validità sino al 30 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.80</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività delle scuole dell'infanzia ed eventi formativi non scolastici • Validità sino al 30 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.81</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferma delle ordinanze nn. 78 e 79 • Disposizioni in materia di sale gioco e sale scommesse 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020

		<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di turnazioni di lavoro di enti ed uffici competenti • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.82</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle attività didattiche in presenza per scuole primarie e secondarie fino a 30 ottobre 2020 • Monitoraggio dei contagi in ambito scolastico demandato all'Unità di crisi regionale per eventuale riapertura delle scuole primarie dal 26 ottobre 2020 • Dal 23 ottobre 2020 divieto di spostamento al di fuori della provincia di residenza o domicilio, con eccezioni • Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel Comune di Arzano (NA) • Riferimento al suggerimento dell'Unità di crisi regionale di richiedere al Ministero della Salute di disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e tutti gli spostamenti dalle ore 24, con inizio dal prossimo fine settimana su tutto il territorio regionale <p>Ordinanza n.83</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di chiusura delle attività commerciali dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo • Disposizioni in materia di divieto di spostamento nei suddetti orari • Disposizioni in materia di spostamento tra province nella stessa Regione • Validità dal 23 ottobre al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.84</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nei Comuni di Orta d'Atella e Marcianise (CE) • Validità sino al 4 novembre <p>Ordinanza n.85</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività didattiche per scuole primarie, secondarie e Università • Disposizioni in materia di attività motoria individuale • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di spostamenti dalle 23 alle 5 e in ambito interprovinciale • Mandato all'Unità di Crisi Regionale di valutare proposte entro il 28 ottobre per la commemorazione dei defunti (1-2 novembre) • Validità sino al 31 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.86</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività didattiche • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di misure specifiche per il Comune di Arzano (NA) <p>Ordinanza n.87</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività di <i>jogging</i> • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di spostamenti interprovinciali e in orario notturno • Validità sino al 14 novembre 2020 	
 <p>Emilia-Romagna</p>	<p>DPGR n. 193 14 ottobre 2020 DPGR n. 195 17 ottobre 2020 DPGR n. 202 23 ottobre 2020 DPGR n. 205 26 ottobre 2020 DPGR n. 208 30 ottobre 2020</p>	<p>DPGR n.193</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di spettatori delle manifestazioni sportive e degli spettacoli sia all'aperto che al chiuso • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>DPGR n.195</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande e attività di ristorazione • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>DPGR n.202</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di prove concorsuali e prove selettive non concorsuali • Validità sino al 31 gennaio 2020 <p>DPGR n.205</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività scolastiche • Disposizioni in materia di formazione professionale • Disposizioni in materia di test diagnostici rapidi • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>DPGR n.208</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività commerciali in provincia di Piacenza 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 <p>Friuli-Venezia Giulia</p>	<p>Ordinanza n. 34 14 ottobre 2020 Ordinanza n. 35 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 36 17 ottobre 2020 Ordinanza n. 37 23 ottobre 2020 Ordinanza n. 38 23 ottobre 2020 Ordinanza n. 39 23 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza n.34</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di linee guida per istituti scolastici e servizi per l'infanzia • Disposizioni in materia di disponibilità dei test antigenici rapidi per l'ambito scolastico • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.35</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di accesso a strutture residenziali, sanitarie e di lungo degenza • Disposizioni in materia di spettatori per eventi culturali all'aperto e al chiuso 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020



		<ul style="list-style-type: none"> • Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 • Validità sino al 25 ottobre 2020 <p>Ordinanza n. 36</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di competizioni sportive individuali e di squadra • Disposizioni in materia di presenza di pubblico ad eventi sportivi • Validità sino al 25 ottobre 2020 <p>Ordinanza n. 37 - Proroga al 9 novembre 2020 delle disposizioni in materia di competizioni sportive dell’ordinanza n. 36</p> <p>Ordinanza n. 38 - Proroga al 9 novembre 2020 delle disposizioni in materia di accesso a strutture residenziali, sanitarie e di lungo degenza dell’ordinanza n. 35</p> <p>Ordinanza n. 39</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività delle scuole di secondo grado e delle Università • Validità sino al 20 novembre 2020 	
 Lazio	<p>Ordinanza di intesa Regione Lazio - Ministero della Salute 21 ottobre 2020 Ordinanza n. Z00064 28 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza di intesa Regione - Ministero della Salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di potenziamento della rete ospedaliera e di prevenzione • Disposizioni in materia di spostamenti in orario notturno • Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche ed universitarie • Validità dal 23 ottobre 2020 alle ore 24.00 per trenta giorni. Dal 26 ottobre, sempre per 30 giorni, per le istituzioni scolastiche <p>Ordinanza n. Z00064</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di posti letto ospedalieri • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale • Disposizioni in materia di attività universitarie <p style="text-align: right;">Roma Capitale</p> <p>Ordinanza Comunale n.201</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizione che proroga fino al 30 novembre 2020 le fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive già stabile dall’ordinanza n. 110 (5 giugno 2020) sul territorio comunale di Roma Capitale <p>Ordinanza Comunale n.205</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di chiusura di piazze e vie a rischio assembramenti <p>Ordinanza Comunale n.206</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di vendita di bevande alcoliche dalle 21 alle 7 • Validità sino al 13 novembre 2020 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 Liguria	<p>Ordinanza n. 68 e Allegato 1 14 ottobre 2020 Ordinanza n. 69 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 70 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 71 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 72 20 ottobre 2020 Ordinanza n. 73 25 ottobre 2020 Ordinanza n. 75 28 ottobre 2020 Ordinanza n. 76 29 ottobre 2020 Ordinanza n. 77 30 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza n.68</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni per le aree designate dall’Allegato 1 (tra cui il Comune di Genova) • Disposizioni in materia di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande • Disposizioni in materia di sale giochi, sale scommesse e sale bingo • Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche e private • Disposizioni in materia di centri culturali, sociali e ludico-ricreativi • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.69 - Proroga al 14 novembre 2020 dell’ordinanza n.57 (7 settembre 2020), già prorogata in precedenza fino al 14 ottobre</p> <p>Ordinanza n.70 - Proroga al 31 ottobre 2020 dell’ordinanza n.8 (18 marzo 2020)</p> <p>Ordinanza n.71</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di centri culturali, sociali e ludico-ricreativi • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.72</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività degli istituti scolastici di secondo grado, con validità dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 • Disposizioni in materia di sale giochi, sale scommesse e sale bingo a partire dalle ore 12.00 del 21 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.73</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività degli istituti scolastici di secondo grado • Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche • Disposizioni in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici • Disposizioni in materia di orari di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n.75</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di rifiuti prodotti in abitazioni con presenza di contagiati covid • Disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti urbani • Proroga di precedenti ordinanze 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020

		<p>Ordinanza n.76</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n.77</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale 	
 <p>Lombardia</p>	<p>Ordinanza n. 619 e Allegati 1 e 2 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 620 e Allegati 1 e 2 16 ottobre 2020 Ordinanza di intesa Regione Lombardia - Ministero della Salute 21 ottobre 2020 Ordinanza n. 623 21 ottobre 2020 Ordinanza di intesa Regione Lombardia - Ministero della Salute 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 624 27 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza n.619</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 • Disposizioni in materia di utilizzo di attività economiche, produttive e ricreative • Disposizioni in materia di utilizzo di Dpi e misure sui luoghi di lavoro • Disposizioni in materia di scuole dell’infanzia • Disposizioni in materia di eventi e competizioni sportive • Validità sino al 19 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.620</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande • Disposizioni in materia di consumo di alimenti e bevande su aree pubbliche • Disposizioni in materia di sale giochi, sale scommesse e sale bingo • Disposizioni in materia di sport di contatto dilettantistici • Disposizioni in materia di attività economiche, produttive, sportive e ricreative • Disposizioni in materia di rilevazione della temperatura corporea • Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ad eventi sportivi • Disposizioni in materia di visitatori presso unità di offerta residenziali • Disposizioni in materia di attività didattiche di secondo grado e delle università • Validità sino al 6 novembre 2020 <p>Ordinanza di intesa Regione - Ministero della Salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di limitazione spostamenti dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo • Validità dal 22 ottobre al 12 novembre 2020, o fino all’adozione del prossimo DPCM <p>Ordinanza n.623</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni di allineamento con il decreto del Ministero della Salute • Disposizioni in materia di attività di centri commerciali e grandi strutture di vendita • Disposizioni in materia di esercizi commerciali al dettaglio • Disposizioni in materia di fiere di comunità e sagre • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza di intesa Regione-Ministero della Salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di limitazione spostamenti dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo • Disposizioni in materia di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici • Validità sino al 13 novembre 2020, o fino all’adozione del prossimo DPCM <p>Ordinanza n.624</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni di conferma della precedente intesa con il Ministero della Salute • Disposizioni di apertura delle attività commerciali • Disposizioni di assembramenti • Disposizioni di attività scolastiche e universitarie • Validità sino al 14 novembre 2020 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 <p>Marche</p>	<p>Ordinanza Milano n. 50 22 ottobre 2020 Ordinanza Milano n. 52 29 ottobre 2020</p>	<p style="text-align: center;"><u>Milano</u></p> <p>Ordinanza Comunale n.50 - Milano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di zone a traffico limitato (ZTL) <p>Ordinanza Comunale n.52 - Milano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione, dal 1° novembre, dell’iniziativa “Domenica al museo” <p>Ordinanza n.38</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti provenienti da dimore di soggetti positivi • Validità sino a fine emergenza, e comunque non oltre i sei mesi <p>Ordinanza n.39</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di potenziamento della didattica digitale nelle scuole superiori • Disposizioni in materia di attività economiche e grande distribuzione • Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande all’aperto • Disposizioni in materia di sale giochi, scommesse e bingo • Disposizioni in materia di trasporto pubblico e privato 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020



		<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività sportive <p>Ordinanza n.40</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di didattica digitale per le istituzioni scolastiche secondarie • Validità dal 3 novembre al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n.41</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di didattica digitale delle agenzie formative, degli istituti professionali statali e delle Università • Disposizioni in materia di TPL • Disposizioni in materia di tesserini per l'attività venatoria • Validità dal 4 novembre al 4 dicembre 2020 	
 <p>Molise</p>	<p>Ordinanza n. 46 2 novembre 2020</p>	<p>Ordinanza n.41</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di tamponi antigenici rapidi da parte di pediatri e medici di medicina generale 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 <p>Piemonte</p>	<p>DPGR n. 109 16 ottobre 2020 DPGR n. 110 16 ottobre 2020 DPGR n. 111 20 ottobre 2020 DPGR n. 112 20 ottobre 2020 DPGR n. 114 22 ottobre 2020</p> <p>Ordinanza di intesa Regione Piemonte - Ministero della Salute 23 ottobre 2020 DPGR n. 119 26 ottobre 2020 DPGR n. 120 26 ottobre 2020 DPGR n. 123 30 ottobre 2020</p>	<p>DPGR n. 109</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di vendita di alcolici • Disposizioni in materia di obblighi e precauzioni per le attività di ristorazione • Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio • Disposizioni in materia di protocolli per strutture socio-sanitarie • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>DPGR n. 110</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di misurazione della temperatura corporea nelle scuole • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>DPGR n. 111</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrogazione anticipata del DPGR n. 109 • Disposizioni in materia di isolamento domiciliare e utilizzo di Dpi • Disposizioni in materia di accesso ad Uffici Giudiziari • Disposizioni in materia di attività sportiva e motoria presso centri e circoli sia pubblici che privati • Disposizioni in materia di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse • Disposizioni in materia di vendita di alcolici • Disposizioni in materia di obblighi e precauzioni per le attività di ristorazione • Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio • Disposizioni in materia di apertura dei centri commerciali nel fine settimana • Disposizioni in materia di attività del settore agricolo e dei servizi bancari e affini • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di strutture residenziali socio-assistenziali • Conferma dell'Unità di crisi istituita dal DPGR n.93 (8 settembre 2020) fino al 31 gennaio 2021 • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>DPGR n. 112</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività delle istituzioni scolastiche di secondo grado • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>DPGR n. 114</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività economiche <p>Ordinanza di intesa Regione-Ministero della Salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di spostamenti all'interno del territorio regionale <p>DPGR n. 119</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività didattiche • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>DPGR n. 120</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di prevenzione e dispositivi di protezione individuale • Disposizioni in materia di attività sportive • Disposizioni in materia di luoghi di culto • Disposizioni in materia di attività commerciali • Disposizioni in materia di servizi di ristorazione • Disposizioni in materia di servizi alla persona • Disposizioni in materia di servizi essenziali • Disposizioni in materia di trasporto pubblico 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020

		<ul style="list-style-type: none"> Validità sino al 24 novembre 2020 <p>DPGR n. 120</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di attività scolastiche Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Disposizioni in materia di lavoro agile Validità sino al 24 novembre 2020 	
 Puglia	Ordinanza n. 397 22 ottobre 2020 Ordinanza n. 399 27 ottobre 2020 Ordinanza n. 407 28 ottobre 2020	<p>Ordinanza n. 397</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di attività didattiche e relativi orari Disposizioni in materia di lavoro agile Disposizioni in materia di lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico Validità dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 399</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di attività didattiche Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 407</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di attività didattiche e didattica a distanza Validità sino al 24 novembre 2020 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> DPCM 13 ottobre 2020 DPCM 18 ottobre 2020 DPCM 24 ottobre 2020 DPCM 3 novembre 2020
 Sardegna	Ordinanza n. 48 15 ottobre 2020	<p>Ordinanza n. 48</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al Covid Disposizioni in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti di dispositivi di protezione individuale 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> DPCM 13 ottobre 2020 DPCM 18 ottobre 2020 DPCM 24 ottobre 2020 DPCM 3 novembre 2020
 Sicilia	Ordinanza n. 42 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 43 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 44 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 45 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 46 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 47 18 ottobre 2020 Ordinanza n. 48 19 ottobre 2020 Ordinanza n. 49 20 ottobre 2020 Ordinanza n. 50 22 ottobre 2020 Ordinanza n. 51 24 ottobre 2020 Ordinanza n. 52 25 ottobre 2020 Circolare n. 24 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 53 30 ottobre 2020 Circolare n. 25 31 ottobre 2020 Ordinanza n. 54 1 novembre 2020	<p>Ordinanza n. 42</p> <ul style="list-style-type: none"> Adozione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Disposizioni in materia di isolamento domiciliare Disposizioni in materia di monitoraggio dei contagi tramite la piattaforma di sorveglianza nazionale dell’ISS Disposizioni in materia di utilizzo dei Dpi Disposizioni in materia di campagne di <i>screening</i> Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 43</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 44</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina Disposizioni in materia di USCA scolastiche e di pronto intervento <p>Ordinanza n. 45</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Mezzojuso (Palermo) Validità sino al 24 ottobre 2020 <p>Ordinanza n. 46</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) Validità sino al 7 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 47</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Randazzo (Catania) Validità sino al 26 ottobre 2020 <p>Ordinanza n. 48</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni in materia di sale gioco, sale scommesse e sale bingo Disposizioni in materia di centri benessere, culturali e sociali Disposizioni in materia di ristorazione, servizi alla persona, stabilimenti balneari e strutture ricettive Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Disposizioni in materia di isolamento domiciliare per i contatti con soggetti positivi Disposizioni in materia di monitoraggio dei contagi tramite la piattaforma di sorveglianza nazionale dell’ISS Disposizioni in materia di utilizzo dei Dpi Disposizioni in materia di campagne di <i>screening</i> Validità sino al 13 novembre 2020 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> DPCM 13 ottobre 2020 DPCM 18 ottobre 2020 DPCM 24 ottobre 2020 DPCM 3 novembre 2020

		<p>Ordinanza n.49</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga dell'ordinanza n.41 (12 ottobre 2020) con disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Galati Mamertino (Messina) fino al 25 ottobre 2020 <p>Ordinanza n.50 - Disposizioni in materia di contenimento del contagio nel comune di Torretta (PA)</p> <p>Ordinanza n.51</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di trasporto pubblico • Disposizioni in materia di attività didattica • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di centri per la cura della persona • Disposizioni in materia di attività commerciali • Disposizioni in materia di prevenzione sanitaria • Validità sino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n.52</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga dell'ordinanza 49 sino al 1° novembre 2020 <p>Circolare n.24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiarimenti riguardo le ordinanze precedenti <p>Ordinanza n.53</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga dell'ordinanza n. 50 • Validità sino al 7 novembre 2020 <p>Circolare n.25</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiarimenti riguardo le ordinanze 51 e 53 <p>Ordinanza n.54</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di adozione di misure ad hoc per i comuni di Centuripe e Vittoria • Validità sino al 10 novembre 2020 	
 <p>Toscana</p>	<p>Ordinanza n. 92 e Allegato A 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 93 e Allegato A 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 94 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 95 e Allegato 23 ottobre 2020 Ordinanza n. 96 e Allegati A, B, e C 24 ottobre 2020 Ordinanza n. 97 e allegato A 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 98 28 ottobre 2020 Ordinanza n. 99 28 ottobre 2020 Ordinanza n. 100 e Allegato 30 ottobre 2020 Ordinanza n. 101 3 novembre 2020</p>	<p>Ordinanza n.92</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di gestione dei casi sospetti e confermati in ambito scolastico • Validità per tutta la durata del periodo di emergenza <p>Ordinanza n.93</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di linee guida regionali per la gestione delle strutture residenziali sociosanitaria • Validità per tutta la durata del periodo di emergenza <p>Ordinanza n.94</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di ricoveri ospedalieri per COVID e criteri operativi per le USL e le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) • Validità per tutta la durata del periodo di emergenza <p>Ordinanza n.95</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di revoche e correttivi delle precedenti ordinanze • Disposizioni in materia di linee guida regionali per la formazione professionale • Validità sino alla fine dello stato di emergenza <p>Ordinanza n.96</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di organizzazione delle ASL per il sistema di tracciamento • Disposizioni in materia di organizzazione dei servizi assistenziali • Validità sino alla fine dello stato di emergenza <p>Ordinanza n.97</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attivazione dell'unità di crisi regionale <p>Ordinanza n.98</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione dell'ordinanza n. 89 su RSA <p>Ordinanza n.99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività didattiche • Disposizioni in materia di formazione professionale • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n.100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione delle linee guida regionali sulle attività commerciali • Validità sino al termine dell'emergenza epidemiologica 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020

		<p>Ordinanza n. 101</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di assunzione di operatori sanitari • Disposizioni in materia di reperimento di spazi e risorse necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie • Disposizioni in materia di tracciamento dei contatti • Validità sino alla fine dell'emergenza epidemiologica 	
 <p>Trentino-Alto Adige (Trento)</p>	<p>Ordinanza n. 48 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 49 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 50 e Allegato 28 ottobre 2020 Ordinanza n. 51 30 ottobre 2020 Ordinanza n. 52 1 novembre 2020</p>	<p>Ordinanza n. 48</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga al 13 novembre 2020 di disposizioni precedenti in materia di distanziamento interpersonale, protocolli per attività economiche, produttive, ricreative e sociali, attività di ristorazione, impianti a fune, attività di ballo in discoteche e luoghi assimilati • Disposizioni in materia di utilizzo dei Dpi • Disposizioni in materia di presenza del pubblico in manifestazioni sportive all'aperto e al chiuso • Disposizioni in materia di sport di contatto • Disposizioni in materia di feste e cerimonie • Disposizioni in materia di viaggi di istruzione e uscite didattiche • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di quarantena e di segnalazione delle positività • Disposizioni in materia di raccolta di rifiuti dei nuclei famigliari con persone positive <p>Ordinanza n. 49</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di incontri in luoghi pubblici • Disposizioni in materia di accesso alle strutture sanitarie • Disposizioni in materia di chiusure di strade e piazze • Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati • Disposizioni in materia di convegni e congressi • Disposizioni in materia di servizi di ristorazione • Disposizioni in materia di commercio • Disposizioni in materia di palestre • Disposizioni in materia di trasporto pubblico • Disposizioni in materia di attività didattiche • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione del protocollo per i servizi di ristorazione • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 51</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di quarantena • Disposizioni in materia di cimiteri • Disposizioni in materia di ambiente <p>Ordinanza n. 52</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rettifica di precedenti ordinanze 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 <p>Trentino-Alto Adige (Bolzano)</p>	<p>Ordinanza n. 42 13 ottobre 2020 Ordinanza n. 43 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 44 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 45 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 46 21 ottobre 2020 Ordinanza n. 47 22 ottobre 2020 Ordinanza n. 48 23 ottobre 2020 Ordinanza n. 49 25 ottobre 2020 Ordinanza n. 50 30 ottobre 2020 Ordinanze n. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 31 ottobre 2020 Ordinanza n. 63 3 novembre 2020</p>	<p>Ordinanza n. 42</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferma delle misure previste dalla legge provinciale n.4 (8 maggio 2020) su misure di contenimento del contagio • Raccomandazioni su comportamenti responsabili in ambito privato <p>Ordinanza n. 43</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Sesto • Validità sino al 31 ottobre 2020 <p>Ordinanza n. 44</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nel comune di Monguelfo-Tesido • Validità sino al 31 ottobre 2020 <p>Ordinanza n. 45</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di cerimonie civili, religiose e manifestazioni pubbliche • Disposizioni in materia di attività di ristorazione e somministrazione di bevande • Disposizioni in materia di sport di contatto e utilizzo di docce comuni negli spogliatoi • Raccomandazioni su comportamenti responsabili in ambito privato • Validità sino al 30 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 46</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività didattiche • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di sagre e fiere • Disposizioni in materia di sale giochi, scommesse e bingo • Disposizioni in materia di sport da contatto e competizioni sportive • Validità sino al 30 novembre 2020 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020

		<p><u>Ordinanza n.47</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revoca la precedente ordinanza n. 46 • Disposizioni in materia di attività didattiche • Disposizioni in materia di attività di ristorazione • Disposizioni in materia di sagre e fiere • Disposizioni in materia di sale giochi, scommesse e bingo • Disposizioni in materia di sport da contatto e competizioni sportive • Validità sino al 30 novembre 2020 <p><u>Ordinanza n.48</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revoca dell'ordinanza 41 • Disposizioni in materia di edilizia comunale <p><u>Ordinanza n.49</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività di prevenzione • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale • Disposizioni in materia di attività commerciali • Disposizioni in materia di attività sportiva • Disposizioni in materia di eventi pubblici • Disposizioni in materia di luoghi di culto • Disposizioni in materia di centri museali • Disposizioni in materia di attività didattiche • Validità sino al 24 novembre 2020 <p><u>Ordinanza n.50</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rettifiche di precedenti ordinanze <p><u>Ordinanza n.51 - 62</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni specifiche per vari Comuni <p><u>Ordinanza n.63</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale • Disposizioni in materia di attività motoria • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche • Disposizioni in materia di servizi di ristorazione • Disposizioni in materia di attività commerciali • Validità sino al 22 novembre 	
 <p>Umbria</p>	<p>Ordinanza n. 64 e Allegato 1 16 ottobre 2020 Ordinanza n. 65 e Allegato 1 19 ottobre 2020 Ordinanza n. 66 22 ottobre 2020 Ordinanza n. 67 22 ottobre 2020 Ordinanza n. 68 23 ottobre 2020 Ordinanza n. 69 30 ottobre 2020</p>	<p><u>Ordinanza n.64</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di presenza di spettatori ad eventi sportivi, con validità sino al 14 novembre 2020 • Disposizioni in materia di formazione professionale <p><u>Ordinanza n.65</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di somministrazione di bevande e alimenti, del consumo su aree pubbliche e dell'utilizzo di distributori automatici "h24" • Disposizioni in materia di attività dei centri commerciali • Disposizioni in materia di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e <i>slot machines</i> • Disposizioni in materia di didattica a distanza per scuole ed università • Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale • Validità sino al 14 novembre 2020 <p><u>Ordinanza n.66</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di predisposizione di strutture ospedaliere per fronteggiare l'emergenza <p><u>Ordinanza n.67</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di predisposizione di strutture ospedaliere per fronteggiare l'emergenza <p><u>Ordinanza n.68</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di esercizi commerciali • Disposizioni in materia di cerimonie pubbliche e private • Disposizioni in materia di gare e competizioni sportive • Validità sino al 14 novembre <p><u>Ordinanza n.69</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività didattiche • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale • Disposizioni in materia di gare e competizioni sportive locali 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020

 Valle D'Aosta	<p>Ordinanza n. 422 e Allegato 15 ottobre 2020 Ordinanza n. 467 30 ottobre 2020 Ordinanza n. 468 30 ottobre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Validità sino al 14 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 422</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni specifiche per il contenimento del contagio nei comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes • Validità sino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n. 467</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione dell'unità di supporto e coordinamento per l'emergenza epidemiologica <p>Ordinanza n. 468</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività commerciali • Disposizioni in materia di spostamenti sul territorio regionale • Disposizioni in materia di attività scolastiche • Disposizioni in materia di attività economiche e produttive • Validità sino al 24 novembre 2020 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020
 Veneto	<p>Ordinanza n. 141 17 ottobre 2020 Ordinanza n. 145 26 ottobre 2020 Ordinanza n. 148 e Allegato 31 ottobre 2020</p>	<p>Ordinanza n. 141</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività turistiche, ricettive e di ristorazione • Disposizioni in materia di attività di commercio, sportive e culturali • Disposizioni in materia di congressi ed eventi fieristici • Disposizioni in materia di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse • Disposizioni in materia di presenza del pubblico ad eventi culturali e sportivi • Disposizioni in materia di rientro a scuola a seguito di malattia • Disposizioni specifiche per i medici di medicina generale e i pediatri • Disposizioni in materia di accesso a residenze sociosanitarie e assistenziali • Validità fino al 13 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 145</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di attività scolastiche • Disposizioni in materia di mense per lavoratori • Validità sino al 24 novembre 2020 <p>Ordinanza n. 148</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni in materia di medici di medicina generale 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM 13 ottobre 2020 • DPCM 18 ottobre 2020 • DPCM 24 ottobre 2020 • DPCM 3 novembre 2020



Nomos Centro Studi Parlamentari
www.nomoscsp.com
nomoscsp@nomoscsp.eu
+39 06 68806236
Via della Scrofa, 64
00186 Roma

